



## CONVENZIONE

La **Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling** (di seguito FISBB), con sede in Milano (MI) Via G.B. Piranesi n°46, 20137 Milano Codice Fiscale e P.IVA 12705480965 nella persona del Presidente Andrea Mancino domiciliato per la carica presso la sede legale della FISBB medesima

e

L'**Associazione Italiana Cultura Sport**, (di seguito AiCS), con sede in Roma, Via Barberini, 68 – 00187, nella persona del Presidente Bruno Molea, domiciliato per la carica presso la sede legale della AiCS medesima

### Premesso

**A)**

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

**B)**

che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

**C)**

che il CONI, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 30/2006, della legge n. 4/2013, del d.lgs. n. 13/2013 e del d.lgs. n. 15/2016 è l'Autorità competente, "Ente pubblico titolare" della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze degli operatori sportivi;

**D)**

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi e per la loro certificazione;

**E)**

che la FISBB è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto l'indirizzo e la vigilanza del CONI medesimo;

**F)**

che la FISBB:

- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI, quale Federazione Sportiva Nazionale con deliberazione n. 1724 del 20/12/2022, ed è affiliata alla WCBS (World Confederation of Billiard Sports) e alla IBF (International Bowling Federation), le quali sono riconosciute dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale).
- è affiliata alla UMB (Union Mondiale de Billard), alla WPA (World Pool Association), all'IBSF (International Billiards and Snooker Federation), alla CEB (Confédération Européenne de Billard), alla EPBF (European Pocket Billiard Federation), alla EBSA (European Billiards and Snooker Association), all'EBF (European Bowling Federation), al BEC (Bowling European Corporatif) e al MBC (Mediterranea Bowling Confederation);
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per la disciplina sportiva del Biliardo Sportivo e del Bowling;
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ad essa compete l'incremento, la propaganda e la diffusione dello sport del Biliardo e del Bowling, l'organizzazione e la gestione di tutta l'attività agonistica sull'intero territorio nazionale, nonché la partecipazione alle manifestazioni internazionali nell'ambito delle direttive del CIO e degli Organismi cui aderisce.
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara.

**G)**

che l'AICS:

- è un'Associazione di Promozione Sociale riconosciuta ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, riconosciuta ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 27 del 24 giugno 1976.
- AICS, seguendo i principi ispiratori del Libro Bianco dell'Unione Europea, rivolge una particolare attenzione verso il diritto di tutti allo sport come strumento per il benessere psico-fisico, per la formazione della persona, per l'integrazione e le pari opportunità, per la tutela della salute, per la lotta contro il razzismo e la violenza e per promuovere lo sviluppo sostenibile.
- è riconosciuto altresì dal Ministero degli Interni, quale Ente nazionale con finalità assistenziali. (Decreto Ministeriale)
- è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi della Legge del 7 dicembre 2000, n° 383, dal 10 ottobre 2002
- è membro effettivo dello CSIT (Confederation Sportive Internationale Travailleurs et Amateurs - International Workers and Amateur Sports Confederation), Ente internazionale di promozione della pratica dello sport a livello amatoriale e per tutti; riconosciuto dall'IOC dal 1986 e membro del GAISF dal 1973.
- Il 28 ottobre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese) ha comunicato ad AICS tramite apposito decreto (n. 287 del 28/10/22) l'iscrizione dell'Associazione Italiana Cultura Sport nella sezione "Reti associative" del Registro Unico nazionale del Terzo Settore. L'iscrizione nella sezione Aps del RUNTS è disposta con pari decorrenza a cura dell'ufficio RUNTS del Lazio. L'AICS, in quanto Rete Associativa, può richiedere l'iscrizione al RUNTS degli enti affiliati che ne fanno richiesta



H)

che l'AiCS, in accordo al "Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

I)

che la FISBB e l'AiCS (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso;
- sono consapevoli dei propri differenti scopi sociali in quanto alla prima compete la regolamentazione dell'attività agonistica nazionale, mentre alla seconda spetta la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità formative, ludiche, amatoriali, ricreative ancorché esercitate con modalità competitive;
- convergono nella volontà e nell'impegno di stipulare la presente convenzione per un più stretto e reciproco rapporto che faciliti il conseguimento del comune obiettivo di una maggiore e più razionale diffusione della cultura sportiva, pur nel rispetto delle comuni specialità e peculiarità, impostati sulla base della reciproca soddisfazione.

**si conviene e si stipula quanto segue**

### **Articolo. 1 - Norme generali**

#### **1.1**

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina del Biliardo Sportivo e del Bowling, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali".

#### **1.2**

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per coordinare e disciplinare in modo armonico e razionale la pratica sportiva nelle diverse forme sviluppando con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più coerente utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi;
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli



- impianti sportivi scolastici;
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva del Biliardo Sportivo e del Bowling, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

### 1.3

Le parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari, adottati dai rispettivi Organi giudicanti, gravanti sui rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.

### 1.4

Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze, non facenti parte del modello sportivo organizzato, che operano nell'ambito della stessa disciplina.

### 1.5

Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

## Articolo. 2 – Attività sportiva

### 2.1

Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla FISBB che all'AiCS senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva dell'altra Organizzazione sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento", nel rispetto di quanto riportato nell'allegato sub 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Ai sensi dei vigenti regolamenti le parti ribadiscono esplicitamente il divieto ad effettuare affiliazioni, tesseramenti ed attività riconducibili ad Enti/Associazioni di secondo livello.

### 2.2

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" - per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FISBB; l'AiCS può utilizzare i termini "Campionati Nazionali AiCS" e "Rappresentativa Nazionale dell'AiCS".

### 2.3

Le Parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

### 2.4

Nel rispetto del riconoscimento del CONI per ciascuna disciplina sportiva di una sola Federazione sportiva nazionale, affiliata ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, con gestione dell'attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di



appartenenza, è fatto divieto di uso decettivo del nome, delle parole, di qualsiasi desinenza o riferimenti diretti, comunque, a richiamare detta disciplina sportiva e le attività ad essa correlate. Le parti si impegnano a modellare il reciproco comportamento sulla scorta dei canoni di lealtà e correttezza al fine di porre in essere una condotta che non si limiti a soddisfare gli interessi soggettivi sottesi alla complessiva buona riuscita della Convenzione, ma che ulteriormente realizzi la superiore finalità di assicurare la salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale, con particolare riferimento alla disciplina sportiva in questione.

### **Articolo. 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara**

#### **3.1**

La FISBB riconosce solo le qualifiche ed i gradi Tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto dello SNaQ e delle disposizioni emanate dal CONI.

### **Articolo. 4 – Iniziative congiunte**

#### **4.1**

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali o altro, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa. Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

### **Articolo. 5 – Commissioni Paritetiche – Controversie**

#### **5.1**

Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

#### **5.2**

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art.12 bis dello Statuto del CONI, che giudica, in funzione arbitrale, secondo la procedura adottata con deliberazione del Consiglio Nazionale del CON n.1623 del 18 dicembre 2018.

### **Articolo. 6 – Armonizzazione con l'ordinamento sportivo**

#### **6.1**

La presente Convenzione è soggetta alle modifiche ed integrazioni conseguenti all'armonizzazione con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.



## Articolo 7 – Norme transitorie e finali

### 7.1

Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura della FISBB e della AiCS per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.

### 7.2

La presente Convenzione sostituisce ogni precedente accordo di qualsiasi natura. La presente convenzione ha validità su tutto il territorio nazionale, annulla e sostituisce ogni altro accordo sottoscritto tra le "Parti", ha decorrenza dalla data di sottoscrizione, terminerà il 31/12/2026 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora non venga disdetta da una delle "Parti", con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

*La presente Convenzione si compone di n° 6 pagine, nonché di n° 2 allegati, per un totale di n° 9 pagine.*

Roma, 22 gennaio 2026

**AiCS-Associazione italiana Cultura Sport**

Il Presidente  
Bruno Molea



**FISBB - Federazione Italiana Sport Bilardo e Bowling**

Il Presidente  
Andrea Mancino



**F.I.S.B.B.**  
**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT**  
**BILIARDO E BOWLING**  
Via Piranesi, 46 - 20137 - Milano  
C.F. - P.IVA 12705480965

## ALLEGATO n°1 – ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA' DOPPIO TESSERAMENTO

### N.B.

1. Attività sportiva: la FISBB è soggetto istituzionale designato all'organizzazione ed al controllo delle manifestazioni agonistiche di Biliardo Sportivo e del Bowling. L'AiCS ha per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, ancorché esercitate con modalità competitive.  
L'AiCS organizza attività/tornei di Biliardo Sportivo e di Bowling (e discipline affini e/o compatibili) rivolte ai propri tesserati.  
LA FISBB organizza attività/tornei di Biliardo Sportivo e di Bowling (e discipline affini e/o compatibili) rivolte ai propri tesserati.  
L'AiCS organizza, sul territorio italiano, oltre ai tornei/manifestazioni destinati soltanto ai propri tesserati, anche tornei amatoriali/manifestazioni, individuali e a squadre, riservati a tesserati FISBB e tesserati AiCS, in possesso del doppio tesseramento.  
In particolare, le "Parti" concordano che i tesserati FISBB, di ogni categoria, che sottoscrivono anche la tessera AiCS possono prendere parte a tutte le competizioni Provinciali, Regionali e Nazionali promosse da AiCS, purché non in conflitto con i calendari sportivi della FISBB. Tale norma ha effetto reciproco. I regolamenti utilizzati in queste manifestazioni devono essere per quanto possibile unificati e i risultati ottenuti non sono in nessuno modo utili per le classifiche FISBB.
2. Affiliazione e tesseramento: ogni ASD/CSB affiliato alla FISBB, potrà affiliarsi AiCS e viceversa, solo in questi casi sarà previsto il doppio tesseramento.  
La Società/Associazione affiliata all'AiCS, che scelga di affiliarsi anche alla FISBB per la prima volta senza esserlo mai stato in passato, è esentata dal versamento della quota nazionale di affiliazione alla FISBB. Parimenti, la Società/Associazione affiliata alla FISBB, che scelga di affiliarsi anche all'AiCS per la prima volta senza esserlo mai stato in passato, è esentata dal versamento della quota nazionale di affiliazione all'AiCS. Ciascuna delle "Parti" si impegna a dare seguito a quanto enunciato in osservanza delle competenze stabilite dai rispettivi Statuti e Regolamenti.  
Il tesseramento di Atleti, Giudici, Tecnici ed altre figure societarie dell'AiCS per la prima volta anche presso la FISBB e reciprocamente della FISBB per la prima volta presso l'AiCS è ammesso ed è soggetto al pagamento di quote agevolate e stabilite in accordi specifici tra la FISBB e l'AiCS, in osservanza delle competenze stabilite dai rispettivi Statuti e Regolamenti.
3. Manifestazioni Congiunte: i rapporti di collaborazione riguarderanno, inoltre, la realizzazione di almeno due manifestazioni all'anno a carattere nazionale al fine di promuovere le tessere non agonistiche, con l'organizzazione tecnica e il supporto per l'identificazione del luogo della manifestazione, i materiali di comunicazione, i materiali di premiazione, ad esclusione dell'impianto di gara e degli allestimenti interni, da definirsi in sede di "Gruppo di monitoraggio";  
Gli Istruttori, i Direttori di Gara e gli Arbitri abilitati dalla FISBB si ritengono abilitati anche come AiCS. Questi potranno partecipare alle manifestazioni organizzate dall'AiCS solo previa autorizzazione da parte della FISBB.  
I tesserati di cui alla presente convenzione possono usufruire degli accordi stipulati con soggetti terzi. I calendari della FISBB e dell'AiCS devono essere armonici e non conflittuali.  
A tal fine, ad ogni livello la FISBB e l'AiCS comunicano reciprocamente i rispettivi calendari, non appena vengono stabiliti, (comunque entro il mese di giugno, di ciascun anno) evitando sovrapposizioni. In caso di sovrapposizione di date i Responsabili Nazionali dei Settori Biliardo e Bowling FISBB e AiCS concordano incontri da tenersi almeno 30 gg prima dell'inizio della stagione sportiva (1° settembre di ciascun anno) per concertare calendari non conflittuali e senza



sovrapposizioni.

Tutti i partecipanti alle manifestazioni dell'AiCS e della FISBB devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria, essere in possesso di copertura assicurativa ed avere tessera di appartenenza valida per l'anno in corso.

4. Qualifiche tecniche: l'AiCS, organizza corsi di formazione autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi esclusivamente nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la FISBB e nel rispetto delle normative federali.
5. Reciprocità delle sanzioni ed applicazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei propri tesserati: Le "Parti" si impegnano a far rispettare ai propri tesserati, Società Sportive e Comitati Territoriali tutte le decisioni disciplinari che di volta in volta verranno rese note dal CONI e dagli Organi di Giustizia sportiva.  
L'etica sportiva condivisa richiede il rispetto di provvedimenti di allontanamento da gare o da impianti degli atleti, dirigenti o tecnici, sospesi, squalificati o radiati per doping o altre violazioni disciplinari, anche provenienti da attività sportive diverse dal Biliardo e dal Bowling.  
Le "Parti" si impegnano, inoltre, a trasmettere tramite le rispettive segreterie, le sanzioni disciplinari che i rispettivi organi preposti avranno comminato ai propri tesserati, affinché vengano riconosciute reciprocamente.
6. Monitoraggio della convenzione: la FISBB, di concerto con l'AiCS, istituisce ed incarica un "Gruppo di Monitoraggio" costituito da:
  - Presidente della FISBB o suo delegato;
  - incaricato del Settore Tecnico Nazionale o dell'Area Organizzazione della FISBB;
  - altrettanti rappresentanti designati dall'AiCS.

Il Gruppo opera su base sistematica e vigila sul rispetto delle normative sportive e della presente convenzione, rappresentando in concreto l'assunzione di reciproca responsabilità tra FISBB ed AiCS. Materia di competenza del Gruppo è:

- agevolazione dei rapporti reciproci tra FISBB ed AiCS in tema di affiliazioni, tesseramento e calendario;
- monitoraggio e promozione delle iniziative di formazione e culturali ideate congiuntamente da FISBB ed AiCS;
- verifica di violazioni delle norme sportive e della presente convenzione;
- in caso di violazioni, proposta di misure correttive o sanzionatorie;
- rilevamento delle esigenze territoriali recepibili senza contravvenire ai principi della presente convenzione.

**AiCS - Associazione italiana Cultura Sport**


Il Presidente  
Bruno Molea



DIREZIONE  
NAZIONALE  
Associazione Italiana Cultura Sport

**FISBB - Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling**

Il Presidente  
Andrea Mancino



F.I.S.B.B.  
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT  
BILIARDO E BOWLING  
Via Piranesi, 46 - 20137 - Milano  
C.F. - P.IVA 12705480965



## ACCORDO INTEGRATIVO FISBB – AiCS

Tra

La **Federazione Sport Biliardo e Bowling** (di seguito FISBB), con sede in Milano (MI) Via G.B. Piranesi n°46, 20137 Milano Codice Fiscale e P.IVA 12705480965 nella persona del Presidente Andrea Mancino, domiciliato per la carica presso la sede legale della FISBB medesima

E

L'**Associazione Italiana Cultura Sport**, (di seguito AiCS), con sede in Roma, Via Barberini, 68 – 00187 , nella persona del Presidente Bruno Molea, domiciliato per la carica presso la sede legale della AiCS medesima, ad integrazione dell'accordo sottoscritto il 22 gennaio 2026 si stabilisce quanto segue: unicamente al fine di evitare fuoriuscite in blocco di CSB affiliati da un Organismo sportivo all'altro la FISBB e l'AiCS si impegnano ad affiliare o tesserare nuovi soggetti fuoriusciti dalla FISBB o dall'AiCS solo dopo almeno tre anni dalla loro fuoriuscita.

Roma, 22 gennaio 2026

**AiCS -Associazione italiana Cultura Sport**

Presidente  
Bruno Molea



**FISBB - Federazione Italiana Sport Biliardo e**

**Bowling**  
Il Presidente  
Andrea Mancino

F.I.S.B.B.  
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT  
BILIARDO E BOWLING  
Via Piranesi, 46 - 20137 - Milano  
C.F. - P.IVA 12705480965